

COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA

(codice ISTAT 109010)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 15 del 11-03-22

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCESSIONI DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di marzo alle ore 19:50, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres./Ass.
CESETTI PIETRO	Sindaco	P
FERRACUTI ENZO	Assessore	P
FIE' GABRIELE	Assessore	P

Assegnati n. 3	In carica n. 3	Presenti n. 3	Assenti n. 0.
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale Giorgio Mariarosaria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco CESETTI PIETRO che invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto in argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 91 del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTE in tal senso le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009);

RILEVATO che il D.L. n. 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020, ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del *turnover*, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

PRESO ATTO che, ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 12,25%, e che pertanto il Comune di Magliano di Tenna si pone al di sotto del primo "valore soglia" del 28,60%, secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (allegato 1);

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate"*

correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

CONSIDERATO inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, per l'anno 2022, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si possono aggiungere, nel rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le eventuali facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

DATO atto che il Comune di Magliano di Tenna non ha resti assunzionali di anni precedenti;

CONSIDERATO che sulla base del sopra indicato rapporto il Comune di Magliano di Tenna ha la facoltà di aumentare la propria spesa di personale, per l'anno 2022 nella misura del 33% della spesa registrata nell'anno 2018, per l'anno 2023 nella misura del 34% e nell'anno 2024 del 35% ossia (allegato 2):

- Spesa personale 2018: € 287.231,39 (dato consuntivo 2018);
- Maggiore spesa possibile pari a € **94.786,36** (pari al 33% di 287.231,39) per l'anno 2022;
- Maggiore spesa possibile pari a € 97.658,67 (pari al 34% di 287.231,39) per l'anno 2023 con il limite tuttavia, del tetto massimo di spesa di € 380.101,22 al fine di rispettare il contenimento dei costi all'interno della fascia del “28,60%”;
- Maggiore spesa possibile pari a € 100.530,99 (pari al 35% di 287.231,39) per l'anno 2024, con il limite tuttavia, del tetto massimo di spesa di € 380.101,22 al fine di rispettare il contenimento dei costi all'interno della fascia del “28,60%”;

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il “valore soglia” sopra citato;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO, a tal fine, che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 298.870,52 e che la spesa di personale, di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 292/2006, in sede previsionale per il triennio 2022-2024, si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM “*La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*” (allegato 6);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 10 in data 12.02.2021, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 10.08.2021 con le quali si è proceduto ad approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 – 2022 – 2023 e Piano Annuale 2021;

VISTI:

- l'art. 16 della L. n. 183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di

personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 27, comma 9, del D.L. n. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

PRESO ATTO che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e che tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato aggiornato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 (delibera n. 14 del 11/03/2022)

RITENUTO pertanto di dover approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2022-2024 e la relativa dotazione organica dell'Ente, come dettagliato nei prospetti allegato 4 e 5;

RILEVATO che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557, della L. n. 296/2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, per far fronte a comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35;

EVIDENZIATO che, dal 1° gennaio 2011, anche gli enti locali rientrano tra le amministrazioni pubbliche destinatarie delle misure restrittive sull'utilizzo del lavoro flessibile dettate dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, per il quale i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; le limitazioni predette, tuttavia, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (disposizione inserita dall'art. 11, comma 4-bis, D.L. n. 90/2014, convertito con la Legge n. 114/2014), fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le dette finalità il limite previsto è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

TENUTO CONTO che la spesa sostenuta dal Comune di Magliano di Tenna, per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nell'anno 2009 ammonta a complessivi € 16.590,41 (allegato 3);

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 31/bis del DL 152/2021, convertito nella Legge n.233/2021, il limite per la spesa di personale a tempo determinato in deroga per i progetti del PNRR, per il Comune di Magliano di Tenna ammonta ad € 71.691,47 (allegato 7);

DATO ATTO che nell'anno 2022, la spesa relativa ai rapporti di lavoro flessibile in essere, rientra nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, così come previsto dal predetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, e che ulteriori rapporti contrattuali flessibili potranno essere stipulati per far fronte ad esigenze temporanee o straordinarie relativamente a servizi "essenziali" e "infungibili", nel rispetto dei predetti limiti finanziari;

DATO ATTO del rispetto degli obblighi in materia di reclutamento di personale disabile, prescritti dalla Legge n. 68/1999;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, in base al quale le previsioni del presente provvedimento devono rispondere alla necessità secondo la quale, *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

ACQUISITO il prescritto parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, in data 09/03/22 Prot. n. 1625 (verbale n. 14 del 03/03/2022), con cui ha accertato la coerenza della nuova dotazione organica e della relativa programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi, il Responsabile dell'Area Amministrativa dovrà provvedere con proprio atto all'indizione dei concorsi e all'approvazione dei relativi bandi, nonché all'esperimento delle procedure di mobilità e/o all'espletamento della comunicazione obbligatoria ai fini della assegnazione di personale pubblico in disponibilità e/o, previa intesa tra gli enti, alla utilizzazione di graduatorie di altri enti e/o allo scorrimento delle graduatorie ancora valide dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il vigente *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi"*;

VISTO il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018, del 21/05/2018;

VISTO l'art. 101 del CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018, del 17/12/2020, il quale attribuisce al Segretario comunale, tra le altre, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

DELIBERA

1. DI FARE PROPRIE ed approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione annuale, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2001, il Comune di Magliano di Tenna non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali;
3. DI APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale relativo al periodo 2022/2024, e la relativa dotazione organica dell'Ente, come dettagliato nei prospetti allegati 4 e 5;
4. DI DARE ATTO che le "capacità assunzionali", calcolate in termini di spesa ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e del Decreto 17/03/2020, proprie del Comune di Magliano di Tenna, sono state determinate e corrispondono a quanto meglio evidenziato nel prospetto allegato 2;
5. DI DARE ATTO la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), come evidenziato nel prospetto allegato 6;
6. DI APPROVARE altresì il ricorso ad eventuali assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, il quale prevede il limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad € 16.590,41 (allegato 3);
7. DI DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 31/bis del DL 152/2021, convertito nella Legge n.233/2021, il limite per la spesa di personale a tempo determinato in deroga per i progetti del PNRR, per il Comune di Magliano di Tenna ammonta ad € 71.691,47 (allegato 7);
8. DI DARE ATTO che la spesa necessaria per le assunzioni di cui al presente atto troverà imputazione negli appositi interventi del bilancio previsionale anno 2022 e bilancio pluriennale 2022/2024 relativamente alla spesa di pertinenza ed ai futuri bilanci per la restante parte;
9. DI DARE ATTO che, in merito all'attuazione della presente programmazione, in data 09/03/2022 con Prot. n. 1625 è pervenuto parere positivo dell'Organo di Revisione (verbale n. 14 del 03/03/2022);

10. DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi in materia di reclutamento di personale disabile, prescritti dalla Legge n. 68/1999;
11. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente provvedimento;
12. DI RISERVARSI la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale;
13. DI DARE ATTO che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2022/2024 e che lo stesso potrà essere adeguato e/o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;
14. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS., alla R.S.U. e alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n.18/2018;
15. DI PUBBLICARE il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Inoltre la Giunta Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese e ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 153, D.lgs. 18/08/2000 N. 267

PARERE DI Regolarita` tecnica

Visto con parere Favorevole

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Magliano di Tenna, 03-03-2022: F.to Iacopini Lucia

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto con parere Favorevole

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Magliano di Tenna, 03-03-2022: F.to Iacopini Lucia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to Giorgio Mariarosaria

Il Presidente
F.to CESETTI PIETRO

E' copia conforme all'originale da utilizzare per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 15-03-22

Il Responsabile Amministrativo
CHIURCHIU' Saura

Il Responsabile Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:

E' pubblicata in data odierna all' Albo Pretorio, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 15-03-22 al 30-03-22 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

E' esecutiva dal giorno 11-03-22.

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 15-03-22

Il Responsabile Amministrativo
F.to CHIURCHIU' Saura

**COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA
CALCOLO SPESA POTENZIALE**

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	MAGLIANO DI TENNA
POPOLAZIONE	1430
FASCIA	B
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,60%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,60%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,5	33,5
b	1000-1999	28,6	32,6
c	2000-2999	27,6	31,6
d	3000-4999	27,2	31,2
e	5000-9999	26,9	30,9
f	10000-59999	27	31
g	60000-249999	27,6	31,6
h	250000-14999999	28,8	32,8
i	1500000>	25,3	29,3

SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO (2020) <i>al lordo oneri riflessi e al netto IRAP</i>	284.594,51 €
---	---------------------

ENTRATE CORRENTI

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto FCDE stanziato nel

	2018	2019	2020	2020
Titolo 1	632.003,80 €	575.923,87 €	533.219,33 €	
Titolo 2	379.395,40 €	370.842,93 €	547.166,47 €	
Titolo 3	1.663.629,20 €	1.495.456,80 €	972.639,51 €	
(-) FCDE				65.981,49 €
TOTALE	2.675.028,40 €	2.442.223,60 €	2.053.025,31 €	

MEDIA **2.324.110,95 €**

VALORE SOGLIA	28,60%
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ENTRATE CORRENTI	12,25%

CAPACITA' ASSUNZIONALE	380.101,22 €
-------------------------------	---------------------

INCREMENTO MASSIMO PER I PRIMI 5 ANNI (Art. 5 - Decreto 17/03/2020)

SPESA PERSONALE 2018	287.231,39 €
-----------------------------	---------------------

	2020	2021	2022	2023	2024
PERCENTUALE	23%	29%	33%	34%	35%
INCREMENTO	66.063,22 €	83.297,10 €	94.786,36 €	97.658,67 €	100.530,99 €

*VALORI MASSIMI DI INCREMENTO SPESA DEL PERSONALE RISPETTO A SPESE PERSONALE 2018

CALCOLO NUOVO LIMITE	Spesa 2020 + incremento massimo teorico	
SPESA PERSONALE	- riduzione % Tabella2	379.380,87 €

ALL. 3 LAVORO FLESSIBILE

Verifica rispetto limite articolo 9 comma 28 DL 78/2010 e successive modificazioni

CALCOLO DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2009

art. 9, comma 28 D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis D.L. 90/2014

CONTO ANNUALE 2009	Importo	Note
TAB. 14 cod P15 - RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	3.693,00 €	compresi oneri riflessi
TAB. 14 cod P071 SOMME RIMBORSATE PERSONALE IN CONVENZIONE	12.897,41 €	compresi oneri riflessi
TOTALE SPESA SOSTENUTA NEL 2009	16.590,41 €	

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE 2022/2024

CATEGORIE	PERSONALE AL 01/01/2022	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
		Cessazioni	Assunzioni	Tot. Dotazione organica	Costo (Interv. 1 senza irap)	Cessazioni	Assunzioni	Tot. Dotazione organica	Costo (Interv. 1 senza irap)	Cessazioni	Assunzioni	Tot. Dotazione organica	Costo (Interv. 1 senza irap)
Area Amministrativa													
Categoria D	1	1	1	1				1				1	
Categoria C	1			1				1				1	
Categoria B3	1			1				1				1	
Categoria B1													
Area Contabile													
Categoria D	1			1				1				1	
Categoria C													
Categoria B3													
Categoria B1													
Area Tecnica (LL.PP - Ambiente)													
Categoria D	1			1				1				1	
Categoria C													
Categoria B3	2			2				2				2	
Categoria B1													
Area Tecnica (Urbanistica)													
Categoria D	1			1				1				1	
Categoria C													
Categoria B3													
Categoria B1													
TOTALE	8	1	1	8	318.209,26 €			8	319.109,39 €			8	319.511,07 €

LIMITE DI SPESA D.L. 34/2019	379.380,87 €
------------------------------	--------------

MARGINE RISPETTO AL LIMITE	61.171,61 €	60.271,48 €	59.869,80 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2022/2024 E VERIFICA RISPETTO LIMITE INCREMENTO

ANNO 2022			CAPACITA'		94.786,36 €
N.	Categoria	tempo	%	TABELLARE + ONERI	SPESA ANNUA
1	D1	IND	100	30.741,66 €	30.741,66 €
1			TOT	30.741,66 €	30.741,66 €
			MARGINE		64.044,70 €

ANNO 2021			CAPACITA'		97.658,67 €
N.	Categoria	tempo	%	TABELLARE + ONERI	SPESA ANNUA
			TOT	- €	- €
			MARGINE		97.658,67 €

ANNO 2022			CAPACITA'		100.530,99 €
N.	Categoria	tempo	%	TABELLARE + ONERI	SPESA ANNUA
			TOT	- €	- €
			MARGINE		100.530,99 €

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e nel limite previsto per il lavoro flessibile, sostenuto nell'anno 2009, rimane salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

Eventuale assunzione temporanea, per esigenze straordinarie e contingibili e/o estive, di personale a tempo determinato fuori ruolo e, nei limiti di legge, per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/04 ovvero tramite convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del CCNL comparto Regioni/Autonomie locali del 22/01/2004, o istituto del comando ex art. 1 commi 413 e 414 della legge 228/2012

Utilizzo di lavoro occasionale e di accessorio nei limiti di legge.

CALCOLO DEL TETTO DI SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PNRR IN DEROGA ANNO 2022 - COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA

fascia demografica pelultimo anno di riferimento	percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25%
250.000 - 1.499.999 abitanti	0,30%
60.000 - 249.999 abitanti	0,50%
10.000 - 59.999 abitanti	1,00%
5.000 - 9.999 abitanti	1,60%
3.000 - 4.999 abitanti	1,80%
2.000 - 2.999 abitanti	2,40%
1.000 - 1.999 abitanti	2,90%
meno di 1.000 abitanti	3,50%

tetto di spesa assunzioni in deroga per il PNRR	
media entrate correnti	2.472.119,71 €
percentuale applicabile	2,90%
spesa personale in deroga sostenibile	71.691,47 €

accertamenti entrate correnti anni 2018-2019-2020	media
2.675.028,57 € 2.442.223,60 € 2.522.755,76 €	2.546.669,31 €
fondo crediti dubbia esigibilità ultimo anno	74.549,60 €
valore entrate correnti da utilizzare	2.472.119,71 €

COMUNE di MAGLIANO DI TENNA

Provincia di FERMO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 03/03/2022

OGGETTO: “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 – Revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni”

Il sottoscritto Dott. Claudio Crepaccioli, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Magliano di Tenna (FM), nominato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/06/2021;

esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 02/03/2022 di cui all’oggetto;

premesse che:

- con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata. L’eventuale rimodulazione della dotazione organica, infatti, deve essere tale da garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, così come la copertura dei posti vacanti deve avvenire nei limiti delle assunzioni programmate a legislazione vigente;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall’art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- Il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione

concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

considerato che ai sensi:

- dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla rilevazione delle eccedenze di personale e, in mancanza, non possono procedere ad assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere;
- dell'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

richiamati:

- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la programmazione generale pluriennale delle attività dell'Ente e in armonia con gli obiettivi definiti dal ciclo delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto tanto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, quanto della relativa spesa;
- l'art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 che garantisce la riduzione della dinamica retributiva ed occupazionale, obbligando gli enti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento di dette spese con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che disciplina i vincoli e limiti imposti agli enti locali per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibili, imponendo alle amministrazioni in regola con i vincoli di spesa del personale di non superare, nell'acquisizione di personale flessibile, il tetto di spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009, limite ridotto al 50% nel caso di mancato rispetto del limite di spesa generale;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019 che prevede l'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, nonché del rispetto dei limiti e vincoli in materia di spesa di personale;

tenuto conto che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 108) il DPCM - Dipartimento della funzione pubblica del 17/03/2020 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, che dispone in merito alle nuove modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020, in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019;
- la rinnovata normativa introduce una modifica significativa al sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni attraverso il superamento delle tradizionali regole del turn-over e di neutralità della mobilità e l'introduzione di un parametro di sostenibilità finanziaria della spesa del personale, basato sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, in relazione alle entrate correnti del Comune;
- l'art. 4, comma 2 del citato DPCM del 17/03/2020 recita testualmente che, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, (...) sino ad una spesa*

complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

- in base al nuovo sistema di computo degli spazi assunzionali di cui sopra, pertanto, risulta possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale anche differenziata per fascia demografica, e basato sul rapporto tra la spesa complessiva per il personale rilevata nell'ultimo rendiconto approvato (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la tabella 2 di cui all'art. 5, comma 1, indica le percentuali massime annuali di incremento di spesa di personale a tempo indeterminato per gli enti locali che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato DPCM 17/03/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'rt. 1, comma 557-quater della L. 296/2006;

considerato che l'art. 31- bis del D.L. 152/2021, convertito nella L. 233/2021, introduce importanti deroghe agli ordinari vincoli, sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario, in materia di assunzioni di personale per i Comuni che provvedono alla realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, disponendo testualmente *“Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.”*

ravvisata l'intenzione dell'Ente tanto di aggiornare i reclutamenti di personale adottando, per il triennio 2022-2024, un nuovo Piano Triennale Fabbisogni di personale, quanto di procedere alla revisione della propria struttura organizzativa ed alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

atteso che dall'esame dei suddetti documenti si evince la volontà da parte dell'Ente di procedere all'approvazione di un nuovo programma di assunzioni dettagliato nell'allegato alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto e, conseguentemente, di un nuovo schema di dotazione organica redatta secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 ed espressione delle assunzioni e cessazioni programmate nel triennio 2022-2024;

appurato che il rapporto spesa del personale su media delle entrate correnti dell'ultimo triennio del Comune di Magliano di Tenna, essendo pari al 12,25%, si attesta al di sotto del valore soglia previsto per la fascia demografica di appartenenza del 28,60%, come definito dalla tabella 1 del DPCM sopra citato, e che, in virtù di ciò, l'Ente avrebbe a disposizione per l'anno 2022 un margine di potenziale maggiore spesa pari ad € 94.786,36 (pari al 33% della spesa di personale relativa al consuntivo anno 2018 che ammonta ad € 287.231,39), nei limiti del tetto massimo di spesa di €

380.101,22 quale valore soglia che consentirebbe il contenimento dei costi all'interno della fascia demografica di appartenenza;

riscontrato che il margine di spesa sopra indicato consente l'adozione del programma di reclutamento di personale per il triennio 2022-2024 di cui alla proposta di deliberazione di Giunta comunale oggetto del presente parere, rientrando nei limiti del valore soglia precedentemente richiamato;

analizzato che l'Ente:

- ha effettuato, ai sensi degli artt. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e 16 della L. 183/2011, la ricognizione annuale del personale attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente e non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti in base al disposto dell'art. 27, comma 9 del D.L. 66/2017;
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 2022/2024 di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs 198/2006;
- non versa in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;

verificato

- che residuano facoltà assunzionali analiticamente dettagliate nella documentazione agli atti;
- che l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella proposta di delibera da assumersi, sulla base dei calcoli elaborati ai sensi della normativa sopra citata, come dai prospetti esplicativi allegati;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte del Comune di Magliano di Tenna;
- che la spesa del personale di cui al PTFP per il triennio 2022/2024, calcolata in sede previsionale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (pari ad € 298.870,52) come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della L. 296/2006 e tenuto conto anche dei dovuti correttivi di cui al DCPM del 17/03/2020;
- il rispetto dei vincoli e dei limiti imposti agli enti locali per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibili, ai sensi dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;
- che il limite di spesa di personale a tempo determinato in deroga per i progetti del PNRR, ai sensi dell'art. 31-bis del D.L. 152/2021, ammonta ad € 71.691,47;
- che l'attività di programmazione del fabbisogno di personale è correlata alle disponibilità di bilancio ed improntata ai principi di contenimento degli organici e della spesa programmata per il personale;

preso atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti ed alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate;

richiamate le motivazioni, i prospetti allegati alla proposta di deliberazione in esame, che formano parte integrante e sostanziale del presente parere e nei quali sono riportati i calcoli circa i margini assunzionali e le spese del personale in servizio, nonché tutte le altre precisazioni espresse nella narrativa della proposta di deliberazione di Giunta;

considerato che nella proposta si dà ampia illustrazione del quadro legislativo di riferimento dimostrando conformità e coerenza della programmazione dell'Ente alle norme di legge, nonché agli obblighi connessi ed ai vincoli in materia in tema di ammontare complessivo della spesa;

atteso che gli organi di revisione degli enti locali, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 sono chiamati ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di

personale siano coerenti ed improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 ess.mm. e ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate, nonché, ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e del D. M. 17.03.2020, gli stessi organi di revisione sono tenuti all'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio a seguito della suddetta programmazione;

raccomandato all'Ente di porre in essere, nel corso dell'attuazione del piano Triennale Fabbisogno di personale 2022-2024 e all'atto delle assunzioni, una costante opera di monitoraggio al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria ed il rispetto di tutti i limiti e vincoli previsti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;

Tutto ciò premesso, richiamato, verificato e raccomandato, il sottoscritto Revisore dei Conti, esperita l'istruttoria di competenza

attesta

che il piano triennale di fabbisogno di personale 2022–2024 del Comune di Magliano di Tenna è predisposto nel rispetto dei principi, delle disposizioni di legge e dei vincoli finanziari previsti dall'attuale impianto normativo vigente ed applicabile agli enti locali, nonché di ogni altra prescrizione in materia di spesa di personale, essendo improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa e garantendo il non superamento del valore soglia di cui all'art. 4 DCPM 17/03/2020 quale limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica

assevera

il prospetto predisposto dal servizio finanziario concernente il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio dell'Ente, nonché la rispondenza ai limiti e vincoli imposti in materia di spesa di personale di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

esprime

il proprio motivato **parere favorevole**, per quanto di sua competenza, in ordine alla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 02/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 – Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni”

Letto, approvato e sottoscritto.
Corridonia, li 03/03/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

DOT. CLAUDIO CREPACCIOLI

